



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

Roma, 19/09/2016  
Prot. 0008862  
Com. n. 74

**Oggetto: Fondo integrazione salariale- riepilogo normativo Inps-istruzioni operative per versamento contribuzione**

Facciamo seguito a quanto già evidenziato in materia con le precedenti comunicazioni per rendere noto che l'Inps ha emanato una circolare riepilogativa (che si trasmette in allegato e di cui evidenziamo i criteri più rilevanti) dei vari aspetti normativi che sanciscono il passaggio dal soppresso Fondo di solidarietà residuale all'attuale Fondo di integrazione salariale (FIS), con particolare riferimento a quanto disposto, da ultimo, dal Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016.

In particolare, nella stessa vengono indicate anche le modalità operative **per il versamento della contribuzione ordinaria (pari allo 0,45%) da parte dei datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti**, come più avanti specificato.

### DESTINATARI

#### **Datori di lavoro**

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti (vedi com. n. 21 del 9.2.2016).

In particolare, in considerazione dell'ampliamento della platea dei datori di lavoro ai soggetti con forza aziendale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, sono incluse nell'ambito di applicazione anche le aziende con le seguenti classificazioni:

1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E	ausiliari dei servizi ferroviari
7.07.05 con 3X	Imprese appaltatrici di servizi di mensa
7.07.08 con 5J	Imprese di vigilanza
7.07.08 con 5K	Imprese appaltatrici di servizi di pulizia

Per l'elenco completo, si fa rinvio all'allegato 1 della circolare Inps 176/2016.

Per quanto riguarda la soglia dimensionale, la stessa deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Con riferimento alle imprese dell'artigianato, (quelle cioè iscritte allo specifico Albo dell'Artigianato ed annoverate, nella classificazione ai fini previdenziali, nel settore 4), viene chiarito che le stesse non sono ricomprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, in quanto obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato.

Nell'ambito di applicazione di tale Fondo rientrano anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Diversamente, le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985 (Legge quadro sull'artigianato) e non iscritte all'apposito Albo, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.

### **Esclusioni**

Non rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo:

- a) i settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015 (es. Imprese assicuratrici, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, aziende del credito, trasporto pubblico, marittimo ecc.);
- b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs citato:
  - settore dell'artigianato;
  - settore della somministrazione di lavoro;
- c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

### **Lavoratori**

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

### **Unità produttiva**

Per accedere alle prestazioni garantite dal FIS, i datori di lavoro interessati devono provvedere al censimento dell'Unità Produttiva oggetto della richiesta di prestazione in "anagrafica soggetto contribuente". Tale informazione è da inserire obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel Flusso Uniemens non appena sarà reso disponibile.

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

### **PRESTAZIONI**

Le prestazioni garantite dal FIS sono due:

- l'assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs 148/2015 (disciplinato dall'art. 6 del D.l. n. 94343/2016);
- l'assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall'art. 7 del D.l. n. 94343/2016).

Il Fondo di integrazione salariale, come tutti gli altri Fondi di solidarietà, ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Le prestazioni del Fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. *tetto aziendale*).

Tuttavia, è stata prevista una mitigazione del suddetto limite, come di seguito evidenziato:

#### **Tabella riepilogativa tetti aziendali del FIS – si applicano agli eventi che iniziano nell'anno**

• 2016	Nessun tetto
• 2017	10 volte
• 2018	8 volte
• 2019	7 volte
• 2020	6 volte
• 2021	5 volte
• 2022 in poi	4 volte

Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Gli importi delle prestazioni non possono in ogni caso eccedere i seguenti limiti

#### **Trattamenti di integrazione salariale 2016**

Retribuzione	Tetto	Import lordo	Import al netto del 5,84%
Inferiore o uguale a <b>2.102,24</b>	Basso	<b>971,71</b>	<b>914,96</b>
Superiore a <b>2.102,24</b>	Alto	<b>1.167,91</b>	<b>1.099,70</b>

Nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, le stesse possono avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:

- 36 mesi di assegno di solidarietà;

- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono definiti con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.

in fase di prima applicazione, il pagamento dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Successivamente, l'Inps renderà nota la data dalla quale sarà possibile l'anticipazione del pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio nella denuncia contributiva mensile.

### **Termini di accesso alle prestazioni**

Possono accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale:

- dal 1 gennaio 2016: le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;
- dal 14 aprile 2016: (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016;
- dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.lgs 148/2015).

### **Compatibilità con trattamenti in deroga e con contratti solidarietà tipo B per il 2016**

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS possono scegliere di accedere alternativamente, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative, agli ammortizzatori sociali in deroga, al contributo di solidarietà di cui alla legge 236/1993 oppure alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

## **CONTRIBUZIONE**

### **Contribuzione ordinaria- Istruzioni flusso Uniemens**

L'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono finanziati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

- a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello **0,65 per cento** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore; per questi datori di lavoro, ai fini del versamento della contribuzione, sono tuttora valide le istruzioni operative a suo tempo impartite dall'Istituto.
- b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario, a far data dal 1° gennaio 2016, dello **0,45 per cento** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore.

Ai fini di tale versamento contributivo, **dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016**, le aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "M149" avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio-settembre 2016";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti).

Sono tenuti alla regolarizzazione dei versamenti anche i datori di lavoro cui è stato esteso l'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, ad opera del D.I. n 94343/2016, con decorrenza 1° gennaio 2016, (es. datori di lavoro non costituiti in forma di impresa).

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "M131" o "M149";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo:

pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti);

pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da >15 dipendenti);

L'Istituto fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il **16 dicembre 2016** (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps 176/2016 in esame).

E' possibile, per gli interessati, proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino la predetta istanza entro la scadenza sopra indicata (16 dicembre 2016).

### **Contributo addizionale**

Nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro, ai fini delle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.

Le relative modalità applicative saranno emanate dall'Inps con successivo messaggio.

### **Contribuzione correlata**

Per le prestazioni garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale contribuzione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, compresa l'anticipata (ex pensione di anzianità).

## **Amministrazione Fondo**

Alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore le cui decisioni, assunte a maggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove emergano profili d'illegittimità.

Il Comitato amministratore gestisce il Fondo di competenza, con i seguenti compiti:

1. predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
3. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
4. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
5. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Il Comitato non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti in quanto, come già evidenziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.

Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo Comitato amministratore che relativamente alle prestazioni garantite dal FIS cessa nella funzione di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.

## **Ricorsi amministrativi**

Avverso i provvedimenti adottati dal Direttore di sede Inps o suo delegato è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale spetta decidere in unica istanza.

A tal fine, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la Direzione generale INPS e trasmessi all'Istituto esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai Servizi OnLine del Portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per una corretta canalizzazione dell'istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato l'accesso a RiOL (Ricorsi on line) con PIN dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell'ordine: Nuovo ricorso Gestione Lavoratori Privati/Prestazioni a sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di solidarietà FIS.

Il Direttore Centrale  
Jole Vernola